



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 435 del 21/07/2023

Per il 30/06/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'1 giugno 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA

105) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL LATINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.174 SGS DEL 24/05/2023 (Gara: REAL LATINA – PONTINIA del 20/05/2023 – Coppa Provincia Under 14 Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 402 dell'1/06/2023

Il giorno 01.06.2023 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte Sportiva di Appello Territoriale;

preso atto del Comunicato Ufficiale n.174 del 24.05.2023 del Giudice Sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, e valutato tutti gli atti del fascicolo, la stessa ritiene di respingere il reclamo avanzato dalla A.s.d. Real Latina, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, oltre che del supplemento fornito.

La Corte riconosce la sussistenza della erronea indicazione nella produzione della distinta di gioco fornita dalla Società Asd Real Latina all'arbitro, in occasione della gara di Coppa Provincia Under 14 di Latina del 20.05.2023.

Nella distinta in questione veniva inserito, non avendone titolo, il calciatore della Società Asd Real Latina, Bandiziol Alessio (nato il 4.10.2011), che partecipava alla stessa con la maglia n. 3, prendendo effettivamente parte alla stessa, così come altresì ribadito dall'arbitro dinnanzi alla scrivente Corte.

Lo stesso calciatore, Bandiziol Alessio, veniva ammonito all'11 minuto del secondo tempo. Pertanto sentita la Società Asd Real Latina dinanzi a questa Corte così come pure il direttore di gara, al fine di chiarire la posizione del calciatore in essere, ed alla luce della disciplina del comunicato ufficiale SGS n.1 del 14.07.2022 il quale prevede che possano prendere parte all'attività calcistica Under 14 i calciatori che anteriormente al 1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiamo compiuto anagraficamente il 12esimo anno di età, viene seguita la *ratio* dell'art. 10 comma 6, lett. a) del C.G.S., che si basa sul peculiare presupposto della responsabilità che il legislatore federale ricollega all'opera di vigilanza e di opportuna cautela che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere onde prevenire le condotte illecite dei soggetti coinvolti nel sistema sportivo, fin dal momento dell'appello del direttore di gara dei giocatori stessi. Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 21 luglio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli